



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 55 Data 06/06/2012	OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2012 - 2014 E PIANO OCCUPAZIONALE 2012.
--	-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **Giugno** alle ore **19,45** presso la sala comunale , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni fissano l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescrivendo come obiettivo finale la riduzione programmata della spesa di personale;

Richiamato, in particolare, l'art. 6, comma 4 bis, del D. Lgs n. 165/2001, introdotto dall'art.35 del citato D. Lgs. 150/2009, a mente del quale: *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 11.02.2011 concernente l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2011/2013 ed il piano annuale delle assunzioni relativo al 2011;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che testualmente recita: *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Considerato che

- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con la deliberazione 27 novembre 2009, n. 21, ha chiarito che l'art. 1, comma 562, della legge 296/2007 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità in quanto corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venir meno della remunerazione, caratteristica che non ricorre nell'istituto della mobilità;
- di conseguenza, la mobilità in uscita non costituisce cessazione e la sostituzione può essere disposta solo attraverso mobilità da altro ente soggetto alle stesse limitazioni in materia di assunzioni di personale;

Evidenziato che l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 come riformulato dall'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010 e dall'art. 1, comma 118, della L. 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9, del D. L. 98/2011 e dall'art. 4, comma 103, della L. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, della L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, << ... possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del

settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente commaPer gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale>>.

Visto l'articolo 20, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che a fini del computo della percentuale dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di cui al punto precedente, *si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.*

Dato atto che, in aggiunta al limite del 40% delle cessazioni dell'anno 2011, si ritiene di poter utilizzare i margini di spesa, nella misura del 20%, originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno 2011, allineandosi al principio previsto nella deliberazione n. 167/2011 della Corte dei conti della Lombardia secondo il quale *si possono riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente* ed al quale si sono allineate anche la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n. 2/2012) e la Corte dei conti della Calabria (deliberazione n. 22/2012) e la cui possibilità è stata, altresì, prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 11786/2011;

Accertato che:

- nell'anno 2010, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.07.2010 dimissioni del dipendente Olla Giovanni, esecutore tecnico Categoria B1, posizione economica B6, per collocamento a riposo;
 - dal 31.12.2010 dimissioni del dipendente Saba Marco, operatore tecnico Categoria A, posizione economica A4, per collocamento a riposo;
- nell'anno 2011, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.04.2011 dimissioni del dipendente Escana Elio, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B6, a seguito di collocamento a riposo;
- nel medesimo anno, l'Agente di Polizia Municipale Sedda Milena, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato ed inquadramento nella Categoria C1, posizione economica C1, è transitata, per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni, presso il Comune di Samassi;
- nell'anno 2012, si sono verificate o sono previste le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
 - dal 01.04.2012 dimissioni della dipendente Pitzalis Paola, istruttore amministrativo Categoria C1, posizione economica C4;

- dal 01.07.2012 dimissioni della dipendente Paola Asuni, istruttore direttivo Categoria D1, posizione economica D4, a seguito di collocamento a riposo;
- dal 01.12.2012 dimissioni del dipendente Tronci Raffaele, esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B5, a seguito di collocamento a riposo;

Vista la nota in data 15.05.2012 a firma del Responsabile del Settore Finanziario con la quale si certifica che:

- la spesa di personale prevista per l'anno 2012, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inferiore a quella sostenuta nel 2011;
- l'incidenza della spesa di personale per l'anno 2012 è inferiore al 50% delle spese correnti;

Verificato, quindi, che il Comune di Sinnai ricade nel blocco "relativo" delle assunzioni potendo assumere secondo il margine di spesa di € 22.154,17 calcolato tenendo conto del costo annuo lordo di ciascuna unità lavorativa più oneri conseguenti, compreso IRAP e nello specifico:

- € 10.773,09 corrispondente al 40% della spesa delle cessazioni dell'anno 2011;
- € 11.381,08 corrispondente al 20% della spesa delle cessazioni dell'anno 2010, non utilizzata nel 2011;

Considerato che non rientrano nel limite di spesa di cui sopra

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Dato atto, altresì, che il limite legislativo posto dalla regola del *turn over* per la quale gli Enti sottoposti al patto di stabilità possono assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente si riferisce ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come definitivamente chiarito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4 comma 103, lett. a);

Vista la nota prot. 8505 del 29.05.2012 con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale f.f. Dott. Simone Farris ha chiesto ai Responsabili di Settore di formalizzare le proprie proposte in tema di assunzione di personale nel triennio 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 18.04.2012 con la quale, sulla base delle risultanze della ricognizione sulle eccedenze del personale effettuata dai Responsabili di Settore, si è dato atto dell'inesistenza di eccedenze di personale;

Evidenziato che, per quanto attiene le assunzioni obbligatorie dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", questa Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di prevedere la quota di riserva di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della stessa legge;

Precisato che della presente deliberazione verrà data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;

Verificato che:

- come meglio specificato in autorevoli documenti (circolare Funzione Pubblica n. 4/2008; parere F.P. 19 marzo 2010, n. 13731; Corte dei Conti, sez. autonomie deliberazione 9 novembre 2009, n. 21 e da ultimo Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia parere n. 314/2011) la

mobilità ha carattere neutro rispetto ai parametri di calcolo assunzioni/cessazioni previsti dalle normative di finanza pubblica;

- l'obiettivo della neutralità finanziaria dell'istituto della mobilità è condizionato al ricorrere di alcune condizioni, ovvero, che la mobilità si svolga tra enti del comparto; che avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte al regime vincolistico in tema di assunzioni a tempo indeterminato e che gli enti siano in regola con le disposizioni inerenti il patto di stabilità interno;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 16.05.2012 con la quale si sono forniti gli indirizzi al Responsabile del Settore Affari Generali per l'assunzione di tre agenti di polizia municipale a tempo determinato ed a tempo pieno, possibilmente a decorrere dal 01/07/2012 al 30/09/2012, attraverso l'utilizzo della graduatoria pubblica vigente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 29.09.2010 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, modificato in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16.05.2012;

Ritenuto, allo stato attuale, di dover dare copertura al posto di seguito indicato, anche in base alle proposte formulate dai Responsabili di Settore:

- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C, a tempo pieno ed a tempo indeterminato:
l'acquisizione avrà luogo mediante mobilità in entrata con personale proveniente da Ente assoggettato a limitazioni nelle assunzioni secondo quanto sopra specificato;

riservandosi di modificare la presente programmazione in esito ad una verifica più approfondita del fabbisogno del personale;

Visto, ancora, il limite introdotto dalla legge n.183/2011 (stabilità 2012) all'art. 4, commi 102 e 103, il quale stabilisce che per i rapporti flessibili gli enti locali dovranno rispettare il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 di € 185.883,24, ammontante a € 92.941,62 comprensivi di oneri e IRAP;

Evidenziato:

- che alle esigenze contingibili, temporanee, eccezionali e sostitutive si darà risposta mediante assunzioni a termine ai sensi dell'art. 36 del d.lgs n. 165/2001 e altre forme flessibili, nei limiti finanziari di cui al punto che precede;

- che, stante i vincoli di contenimento della spesa destinata ad assunzioni flessibili, le assunzioni previste nel bilancio previsionale 2012 sono ammissibili limite della spesa prevista nel bilancio preventivo 2012, quantificata in € 92.941,62 di cui la somma di circa € 23.000,00, suscettibile di variazione in aumento, risulta già destinata all'assunzione a tempo pieno e determinato di numero tre agenti di polizia municipale di cui alla citata delibera della Giunta Comunale n. 42/2012;

Precisato che il Piano Triennale assunzioni 2012/2014 è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010 e, con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

Acquisito il preventivo parere positivo rilasciato, sulla presente proposta di piano triennale dal competente collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" il quale, al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 rubricato "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal

CEEP e dal CES", disciplinante i contratti di lavoro a termine i quali, a norma dell'art. 1 del suddetto decreto, sono consentiti a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa parte integrante della presente Deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, richiamando quanto esposto in premessa, il programma di fabbisogno di personale relativamente al triennio 2012/2014, stabilendo di dare corso alla copertura del seguente posto:

ANNO 2012

- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C, a tempo pieno e a tempo indeterminato

ANNI 2013-2014

Non viene prevista alcuna assunzione, riservandosi di modificare la presente programmazione in esito ad una nuova verifica del fabbisogno ed alla possibilità di nuove assunzioni in base alla normativa di riferimento che disciplina la materia in argomento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

3. di dare atto che la previsione di fabbisogno del personale relativa all'anno 2012 costituisce il programma annuale delle assunzioni, la cui spesa trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno medesimo;
4. di approvare la seguente modalità di copertura del posto:
 - n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C, a tempo pieno ed a tempo indeterminato: l'acquisizione avrà luogo mediante mobilità in entrata con personale proveniente da Ente assoggettato a limitazioni nelle assunzioni secondo quanto sopra specificato;
riservandosi di modificare la presente programmazione in esito ad una verifica più approfondita del fabbisogno del personale;
5. di dare atto che le previsioni di personale sono state operate sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa assunzionale in vigore e che l'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente programma trova copertura:
 - o per l'anno 2012 con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in corso di approvazione;
 - o per gli anni 2013/2014 nei corrispondenti interventi del Bilancio pluriennale relativo al triennio 2012/2014;
 - o per il periodo successivo, si terrà conto della presente spesa nella formazione dei bilanci degli anni di riferimento;

6. di provvedere con successivo atto all'individuazione delle assunzioni flessibili da attivare nel corrente anno nel limite della spesa prevista nel bilancio preventivo 2012, quantificata in € 92.941,62 di cui la somma di circa € 23.000,00, suscettibile di variazione in aumento, risulta già destinata all'assunzione a tempo pieno e determinato di numero tre agenti di polizia municipale di cui alla citata delibera della Giunta Comunale n. 42/2012;
7. di disporre che il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale provveda alla realizzazione del programma nel rispetto delle previsioni in esso contenute e dei limiti delle apposite poste finanziarie contenute nel corrente Bilancio di previsione;
8. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.;
9. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta BASOLU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 06/06/2012	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale f.f. F.to Dott. Simone FARRIS

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 06/06/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Rag. Consuelo CARTA

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2012 - 2014 E PIANO OCCUPAZIONALE 2012.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.^{ssa} Maria Antonietta Basolu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 08/06/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia